

**Determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale
di concerto con il Coordinatore interarea**

N. 152 - 35537/2011

OGGETTO: Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese. Affidamento patrocinio allo studio legale Tosetto, Weigmann e associati nella persona degli avv.ti Piacentini e Marengo per l'assistenza giudiziale nella procedura arbitrale introdotta da Codelfa S.p.A.

(U/S Euro 50.000,00)

Premesso che:

- la Provincia di Torino assumeva, a suo carico, l'onere di progettare e realizzare le circonvallazioni agli abitati dei comuni di Venaria Reale e di Borgaro Torinese;
- la realizzazione dell'opera veniva aggiudicata all'Associazione Temporanea fra le imprese Codelfa S.p.A./CO.GE.FA. S.p.A., con sede in Tortona (AL), località Passalacqua, all'esito di una procedura concorsuale pubblica;
- in considerazione delle riserve superiori al 10% dell'importo lavori, veniva costituita una Commissione per l'accordo bonario;
- all'esito dei lavori della Commissione indicata la Giunta Provinciale con deliberazione n. 553 – 19767 del 31.05.2011 rigettava l'ipotesi di accordo non condividendo, sulla base della articolata relazione del Responsabile Unico del procedimento, le conclusioni del Collegio indicato;
- la Giunta per le motivazioni indicate nel provvedimento riteneva di poter rigettare l'accordo, malgrado lo stesso fosse stato formulato ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 240 del Decreto legislativo 163/2006;
- per escludere l'efficacia vincolante di detto accordo l'Amministrazione si era avvalsa del supporto dello studio legale Tosetto, Weigmann di Torino;
- la parte contraente, pur senza prestare acquiescenza alla deliberazione della Giunta Provinciale appena rubricata, con atto in data 10.08.2011 notificato il 11.08.2011, formulava istanza per la costituzione del Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. per riproporre innanzi al Collegio le domande oggetto di riserva nei registri di contabilità, unitamente agli oneri per interessi sostenuti a causa della cessione dei crediti disposta per l'accelerazione dei pagamenti in relazione ai vincoli connessi al "patto di stabilità";
- in quanto previsto sia dal capitolato speciale d'appalto che dal relativo contratto l'Amministrazione non può esimersi dall'aderire al giudizio arbitrale;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



- a tale riguardo con deliberazione n. 888 – 32951 del 20.09.2011 la Giunta Provinciale sceglieva come proprio arbitro l'avvocato Bruno AMADIO dello studio BONATTI e associati di Milano;
- in esito al patrocinio legale con deliberazione della Giunta Provinciale n. 898 – 33276 veniva dato mandato al Responsabile del Coordinamento dei Servizi Tecnici, Arch. Paolo Foietta ed al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 18 bis del Regolamento di Organizzazione e dell'articolo 91 Tuel l'adozione di tutti gli atti necessari connessi alla decisione che precede, ivi inclusa la nomina del legale incaricato del patrocinio avanti il costituendo collegio arbitrale;
- in esito al patrocinio è da escludere che lo stesso possa essere assunto dall'Avvocatura interna non tanto per il fatto per che tutta la questione connessa al valore dell'accordo bonario è stato fatto ricorso al supporto di legali esterni ma, e soprattutto, per il fatto che il carico di lavoro - aggravato dalla richiesta di mobilità interna di un legale dell'ufficio - rende i carichi di lavoro del Servizio del tutto incompatibili con una vicenda spessa e complessa quale quella all'esame;
- rilevato che l'istanza per l'arbitrato risale già alla prima decade del mesi di agosto e che, pertanto, occorre procedere con ogni sollecitudine alla costituzione del collegio di difesa, anche ad evitare possibili decadenze da termini;
- nella vicenda evidenti esigenze di celerità e di continuità suggeriscono di avvalersi dello stesso studio professionale con cui, a proposito della valutazione del valore della commissione arbitrale, sono già stati approfonditi diversi termini della vicenda stessa;
- a prescindere dalla professionalità e dalla stima di cui è accreditato, lo studio Tosetto Weigmann, attraverso gli avvocati Claudio Piacentini ed Alberto Marengo, si propone come il più indicato a supportare nella fattispecie, anche per la conoscenza intrinseca maturata nel corso dell'espletamento del precedente incarico;
- l'unitarietà di difesa, peraltro, si raccomanda anche in vista della possibile impugnazione del provvedimento assunto dalla Giunta Provinciale nel 31 maggio del corrente anno;

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;



- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 42, comma 2 Tuel;

Richiamato l'art. 62, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il Regolamento per l'accesso agli impieghi come modificato dalla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.03.2008, dalla D.G.P. n. 478 - 30409/2008 del 20.05.2008 e da ultimo dalla D.G.P. 865-23867/2009 del 5 giugno 2009 ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione;

Ritenuto, attesa l'urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Dato atto che, a norma del regolamento per l'accesso agli impieghi da ultimo citato, la competenza per l'affidamento dell'incarico in oggetto spetta al Dirigente del Servizio competente, previa programmazione della Giunta Provinciale;

Individuato a tal fine l'avvocato Claudio Piacentini dello studio Tosetto Weigmann, corrente in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43, per la peculiare competenza e professionalità nel settore degli appalti;

Considerato che, come precisato dal legale nel preventivo del 29.09.2011, si rende opportuno delegare alla rappresentanza e alla difesa dell'ente nel giudizio arbitrale - disgiuntamente con l'avv. Claudio Piacentini - l'avv. Alberto Marengo, del medesimo studio professionale, al fine di conseguire una migliore organizzazione dell'attività, con la possibilità di essere puntualmente a disposizione del Collegio arbitrale per l'assolvimento degli adempimenti del medesimo disposti;

Considerato che gli incaricandi sono in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico;

Visto che l'avv. Piacentini ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico dietro corrispettivo di Euro 39.000,00 per onorari, oltre spese generali 12,5%, contributo previdenziale CPA 4% ed IVA al 21%;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



Considerato che, come precisato nel preventivo suindicato, trattandosi di procedimento arbitrale (la cui cadenza e i cui adempimenti saranno stabiliti dal Collegio arbitrale) non sono preventivabili l'importo dei diritti di avvocato e delle spese borsuali, che verranno pertanto quantificati a consuntivo;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Segretario Generale di concerto con il coordinatore interarea dell'ente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Provinciale;

Visto l'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINANO

- 1) di affidare il patrocinio legale dell'Ente nella procedura arbitrale in oggetto allo Studio Tosetto, Weigmann e associati, corrente in Torino Corso Galileo Ferraris 43, nella persona degli avv.ti Claudio Piacentini e Alberto Marengo (C.B. 22253/F), alle condizioni di cui allo schema di contratto - allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale - che contestualmente si approva;
- 2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà a stipulare il contratto relativo all'affidamento, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
- 3) di far fronte alla spesa complessiva di euro 50.000,00, già prenotata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 898 – 33276 del 20.09.2011 (mov. 1224952), mediante applicazione all'intervento 1010203 del bilancio di previsione 2011 e sul cap. 14673 del PEG 2011;
- 4) di demandare a successivo provvedimento del Segretario Generale la liquidazione degli importi dovuti.

Torino, 07.10.2011

F.to Il Coordinatore Interarea
(Arch. Paolo Foietta)

F.to Il Segretario Generale
(dott. Benedetto BUSCAINO)



PROVINCIA DI TORINO
CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Segretario Generale dott. Benedetto BUSCAINO, nato a Trapani (TP) il 25.03.1947 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art 37 dello Statuto Provinciale

E

L'avv. Claudio PIACENTINI, C.F. PCNCLD51RR13L219Y, nato a Torino il 13.10.1951, domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43 presso lo studio Tosetto, Weigmann e associati, partita IVA n. 02589240015;

E

L'avv. Alberto MARENGO, C.F. MRNLRT80H20D205X, nato a Cuneo il 20.06.1980, domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43 presso lo studio Tosetto, Weigmann e associati, partita IVA n. 02589240015;

PREMESSO CHE

- la Provincia di Torino assumeva, a suo carico, l'onere di progettare e realizzare le circonvallazioni agli abitati dei comuni di Venaria Reale e di Borgaro Torinese;
- la realizzazione dell'opera veniva aggiudicata all'Associazione Temporanea fra le imprese Codelfa S.p.A./CO.GE.FA. S.p.A., con sede in Tortona (AL), località Passalacqua, all'esito di una procedura concorsuale pubblica;
- in considerazione delle riserve superiori al 10% dell'importo lavori, veniva costituita una Commissione per l'accordo bonario;
- la parte contraente, con atto in data 10.08.2011 notificato il 11.08.2011, formulava istanza per la costituzione del Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 241 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. per riproporre innanzi al Collegio le domande oggetto di riserva nei registri di contabilità, unitamente agli oneri per interessi sostenuti a causa della cessione dei crediti disposta per l'accelerazione dei pagamenti in relazione ai vincoli connessi al "patto di stabilità";
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 898 – 33276 veniva dato mandato al Responsabile del Coordinamento dei Servizi Tecnici, Arch. Paolo Foietta ed al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 18 bis del Regolamento di Organizzazione e dell'articolo 91 Tuel l'adozione di tutti gli atti necessari connessi alla decisione che precede, ivi inclusa la nomina del legale incaricato del patrocinio avanti il costituendo collegio arbitrale;
- Individuato a tal fine l'avvocato Claudio Piacentini dello studio Tosetto Weigmann, corrente in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43, per la peculiare competenza e professionalità nel settore degli appalti;

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



Considerato che si rende opportuno delegare alla rappresentanza e alla difesa dell'ente nel giudizio arbitrale - disgiuntamente con l'avv. Claudio Piacentini - l'avv. Alberto Marengo, del medesimo studio professionale, al fine di conseguire una migliore organizzazione dell'attività, con la possibilità di essere puntualmente a disposizione del Collegio arbitrale per l'assolvimento degli adempimenti del medesimo disposti;

Considerato che gli incaricandi sono in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

Con determinazione del Segretario Generale di concerto con il coordinatore interarea dell'ente n. 152 - 35537 del 07.10.2011 è stato conferito agli avv.ti Claudio Piacentini e Alberto Marengo, disgiuntamente tra loro, l'incarico sopra descritto.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO, DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce agli avv.ti Claudio PIACENTINI e Alberto MARENGO (entrambi dello studio Tosetto, Weigmann e associati corrente in Torino), che accettano, l'incarico per garantire, disgiuntamente tra loro, l'assistenza giudiziale nella procedura arbitrale introdotta dalla Codelfa S.p.A. in merito alle vicende inerenti l'appalto per la realizzazione delle circonvallazioni agli abitati di Venaria Reale e Borgaro Torinese, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 898 - 33276 del 20.09.2011 e determinazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale di concerto con il Coordinatore interarea n. 152 - 35537 del 07.10.2011.

L'avv. Piacentini si impegna ad espletare detto incarico personalmente o avvalendosi, se necessario, anche dell'avv. Alberto Marengo, del medesimo studio legale, senza ulteriori oneri per l'ente.

Gli incaricati si impegnano a rimettere alla Provincia di Torino copia delle memorie difensive che saranno prodotte in giudizio e a tenerla informata per iscritto, su ogni sviluppo della controversia.

Gli stessi si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse della Provincia di Torino, a non assumere in futuro la rappresentanza di interessi contrapposti e di non proporre qualsiasi azione legale in favore di terzi contro la Provincia di Torino.

Art. 2 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Segretario Generale la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso Segretario avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali agli incaricati di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 39.000,00 per onorari oltre a CPA 4%, IVA al 21%, rimborso spese generali 12,5%, diritti di avvocato e spese borsuali quantificati a consuntivo con riferimento al medesimo scaglione tariffario nel quale è ricompreso il valore della controversia (pari ad euro oltre 5.164.600,00).

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia



Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Gli incaricati si impegnano a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 6 - Incompatibilità

I professionisti accettano l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art.7 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod.civ.

A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Art. 8 – Foro competente

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art.9 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico degli incaricati.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

Art. 12 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, gli incaricati eleggono domicilio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale

L'incaricato

L'incaricato



Gli incaricati, avv. Claudio Piacentini e avv. Alberto Marengo, dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato

L'incaricato

Torino, li

1861>2011 150° anniversario dell'Unità d'Italia

